



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estorcano alla pubblica amministrazione avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favore iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24	04/07/2001	c.p. 316 bis	100	500	3 24
(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 645-bis, chiunque mediante l'ufficio o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o alterati o con false notizie, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	24	04/07/2001	c.p. 316 ter	100	500	3 24
(Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	24	3/007/2020	c.p. 356	100	500	3 24
(Truffa) Chiunque, con artificio o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.545,00 se il fatto è commesso a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'errore o convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;	24	04/07/2001	c.p. 640 c. 2	100	500	3 24
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto è affaristico; 1) se il fatto è commesso con l'uso di documenti falsi o alterati o con altri artifici dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24	04/07/2001	c.p. 640 bis	100	500	3 24
(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenza, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.545,00 se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con fatto di cui al comma 1) del presente articolo.	24	04/07/2001	c.p. 640 ter	100	500	3 24
(Dichiarazione e sanzioni) 1) Chi il fatto non configuri il reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, erogazioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la comma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2) Agli effetti delle disposizioni del precedente comma 1) e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni per la totale carica della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3) Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto l'erogazione di cui al comma 1).	Legge 22 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla	3/007/2020	2	100	500	3 24
(Documenti informatici) Se si altera della falsità provata dal presente capo) riguarda un documento informatico prodotto avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. * art. 417, 418, 419, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492, 493 c.p.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 gennaio 2016, n. 2 - testo modificato dall'art. 101)	05/04/2008	c.p. 491 bis	100	400	3 24
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico proprio da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni, 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se del fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi contenuti in esso, o l'alterazione o la falsificazione di dati, di informazioni o di programmi contenuti in esso, o l'alterazione del suo funzionamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1) del presente articolo.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p. 615 ter	100	500	3 24
(Detrazione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente, mediante la propria diffusione, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico proprio da misure di sicurezza o comunque fornisce informazioni o istruzioni idonee al prodotto scoppio, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p. 615 quater	100	300	3 24
(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di farne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p. 615 quinquies	100	300	3 24
(Intercezione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra gli sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque, in modo, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, o tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I codici di cui al primo comma e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato, o da altro ente pubblico o da un'azienda a partecipazione pubblica o da un pubblico servizio; 2) in un caso pubblico.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p. 617 quater	100	500	3 24
(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra gli sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p. 617 quinquies	100	500	3 24
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, i quali, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p. 640 quinquies	100	400	3 24



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 03 del 29/04/2022)

Table with columns: DESCRIZIONE REATO, RIF. ARTT. 231, DATA DI INTROD., FONTE ORIGINALE, ART. FONTE ORIGINALE, SANZ. AMM. MIN (quote), SANZ. AMM. MAX (quote), SANZ. INT. MIN (mesi), SANZ. INT. MAX (mesi). Rows include offenses such as 'Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici', 'Pericolo di sicurezza cibernetica', 'Associazioni di tipo mafioso', etc.



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 03 del 29/04/2022)

Table with columns: DESCRIZIONE REATO, RIF. ARTT. 231, DATA DI INTROD., FONTE ORIGINALE, ART. FONTE ORIGINALE, SANZ. AMM. MIN (quote), SANZ. AMM. MAX (quote), SANZ. INT. MIN (mesi), SANZ. INT. MAX (mesi). Rows include offenses like 'Concessione', 'Corruzione per l'esercizio della funzione', 'Inadempimento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione', etc.



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	REF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)		
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopere per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 300.00 a € 1.032.00.	250a (Falsità in moneta, in cartone di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	460	100	500	12	24
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e punto con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotto di un terzo.	250a (Falsità in moneta, in cartone di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	464 c. 2	100	200		
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati e punto con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotto di un terzo.	250a (Falsità in moneta, in cartone di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	464 c. 1	100	300		
(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere l'esistenza del tipo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.	250a (Falsità in moneta, in cartone di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	473	100	500	3	12
(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e punto con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, Chiunque detiene	250a (Falsità in moneta, in cartone di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	474	100	500	3	12
(Falsificazione di monete, spendite e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516.00 a € 3.098.00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o all'estero; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, usa di concerto con chi l'ha eseguita	250a (Falsità in moneta, in cartone di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	453	300	800	12	24
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo e di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata e punto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103.00 a € 516.00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto diagrammi o altri componenti della	250a (Falsità in moneta, in cartone di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	461	100	500	12	24
(Turba libertà dell'industria e del commercio) Chiunque commette violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	513	100	500		
(Attività concorrenziali con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commette atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	513bis	100	800	3	24
(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cogliendo un ricorrenza all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	514	100	800	3	24
(Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente, ovvero a una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.060. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	515	100	500		
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	516	100	500		
(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, altri a industria in ingegno e compratore surrogando, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	517	100	500		
(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurando titoli di proprietà industriale) - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere l'esistenza del tipo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o beni realizzati usurando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	517ter	100	500		
(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	517quater	100	500		
(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) - Chiunque commette o adula acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano offerte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p., art. 29, 29, 30). La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al consumo. La pena è aumentata (c.p., art. 30, 31).	Legge 14/01/2013 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli alimenti	01/02/2013	c.p.	440				La Legge 14/01/2013 n° 9 non dispone sanzioni
(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) - Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state alterate, contraffatte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica.	Legge 14/01/2013 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli alimenti	01/02/2013	c.p.	442				La Legge 14/01/2013 n° 9 non dispone sanzioni
(Commercio di sostanze alimentari nocive) - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p., art. 31, 32, 33).	Legge 14/01/2013 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli alimenti	01/02/2013	c.p.	444				La Legge 14/01/2013 n° 9 non dispone sanzioni
(Fatti concernenti società delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali destinate al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui omissione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015.	16/04/2002	c.c.	2621	200	400		Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
(Fatti concernenti società delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali destinate al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui omissione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015.	16/04/2002	c.c.	2622	400	600		Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
(Fatti concernenti società delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali destinate al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui omissione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015.	14/06/2015	c.c.	2621-bis	100	200		Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
(Fatti concernenti società delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali destinate al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui omissione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015.	16/04/2002	c.c.	2623 c. 2	100	180		Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Indebita restituzione di conferimenti Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche anticipatamente, i conferimenti ai soci o il titolare dell'obbligo di esportare, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2626	100	180		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2627	100	130		
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'interesse del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2628	100	180		
Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il riacquisto del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2629	150	330		
Formazione fittizia del capitale Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di az. o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottrazione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione fittizia dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2632	100	180		
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei crediti sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il riacquisto del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2633	150	330		
Illecita influenza sull'assemblea Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2636	150	330		
Aggiustaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concorrentemente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad indurre in modo significativo e suffraggiato che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2637	200	500		
Obbligo di deposito delle scritture contabili pubbliche di vigilanza Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o i titolari di obbligazioni nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, all'fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2638 c.1-2	200	400		
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli parziali in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'unione europea o della F.I.P. è punito in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	12/01/2006	c.c.	2629bis	200	500		
Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta, o ne accettano la promessa, per compiere o o promettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3) art. modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 58	28/11/2012	c.c.	2635	400	600		
Traguardo alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635,	25ter (Reati societari) Integrato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 58, e decorrenza dal 14.04.2017	15/03/2017	c.c.	2635-bis	200	400		
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Chiunque promette, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico a partire da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270bis	200	700	12	24
Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce utili, coperture, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione e talora delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270ter	200	700	12	24
Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce utili, coperture, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione e talora delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270ter	400	1000	12	24
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270 quater	400	1000	12	24
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo Fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-seies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270 quater1	400	1000	12	24
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altro tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270 quinquies	200	700	12	24
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo per 270-quinquies Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-seies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni e il denaro indicati al primo	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270 quinquies1	400	1000	12	24
Condotte con finalità di terrorismo Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono commesse allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ostenersi dal compiere un qualunque atto o stabilizzare o disgregare la struttura politica fondamentale, costituzionale, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condizioni	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270seies	200	700	12	24
Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se il fatto previsto nei commi	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	280	200	700	12	24



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	Fonte ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	
(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono commessi con armi o con esplosivi, con la reclusione non inferiore ad anni dodici, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono commessi con armi o con esplosivi, con la reclusione non inferiore ad anni dodici, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.	210-quater (Reati con frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/10/2003	c.p.	280	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o fergastolo
(Atto di terrorismo con armi micidiali e esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per frodola di terrorismo commette qualsiasi atto diretto a demagogare cose mobili o immobili, altera, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, si introduce in armi e materiale ad esse assomiglianti indicate nell'articolo 585 e viene a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le frodole di terrorismo di cui all'articolo 270-ter, 1) procura a se o ad altri lesioni ragguarevoli; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Reato amministrativo dipendente dal reato. Descrizione Reato amministrativo Descrizione reato E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le frodole di terrorismo di cui all'articolo 270-ter, 1) utilizza	210-quater (Reati con frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/10/2003	c.p.	280bis	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Atto di terrorismo nucleare) art. 267ter. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le frodole di terrorismo di cui all'articolo 270-ter, 1) procura a se o ad altri lesioni ragguarevoli; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. Reato amministrativo dipendente dal reato. Descrizione Reato amministrativo Descrizione reato E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le frodole di terrorismo di cui all'articolo 270-ter, 1) utilizza	210-quater (Reati con frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/10/2003	c.p.	280ter	400	1000	12	24	Il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o fergastolo
(Requisito di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, è colpevole e punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, discostandosi dagli atti, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la	210-quater (Reati con frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/10/2003	c.p.	28996a	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dal Capo primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colpiti, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 275 e seguenti), per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena si applica e sempre inferiore alla metà della pena stabilita per l'effetto di quale si	210-quater (Reati con frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/10/2003	c.p.	302	200	700	12	24	
(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato, (omissis)	210-quater (Reati con frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/10/2003	decreto legge 15 dicembre 1979, n. 525, convertito, con modificazioni, nel n. legge 6	1	400	1000	12	24	
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Al fine del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridomia, l'excisione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di compromettere le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle	210-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) (articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2008 n. 1, art. 8)	02/02/2008	c.p.	583bis	300	700	12	24	
(Adempimento di minacce) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-sexies, adotta ai minacce di anni sedici. Il sanita, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adempimento si intende qualsiasi atto volto a cedere la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante frodola delle rete internet o di altre reti	210-quinquies (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 5)	06/04/2014	c.p.	609-undecies	200	700			Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore, la pena è diminuita di un terzo.
(Mutilazione o mutilazione, in qualsiasi modo, di un arto) Chiunque esercita su una persona, per corrispondere a quei delitti di proprietà ovvero sessuale o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accatagnaggio o commette a prestazioni che ne compromitono lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando è condotta e attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o	210-quinquies (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600	400	1000	12	24	Per i reati commessi per frodola di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'articolo 600-quater.1 (introdotta dalla Legge 38/2006), di vigore dal 2/3/2006 (art. 600-quater.1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
(Prostituzione minorile) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.	210-quinquies (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600bis e 1	300	800	12	24	Nei casi previsti dal terzo e del quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente il due terzi ove il materiale sia di grande qualità.
(Pornografia minorile) E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti	210-quinquies (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600ter c. 1-2	300	800	12	24	
(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.540. La pena è aumentata in misura non eccedente il due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	210-quinquies (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600 quater	200	700			
(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	210-quinquies (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600 quater.1	300	800			
(Iniziativa turistica volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o prompegna viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque compromette tale attività e punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.400 a euro 154.000.	210-quinquies (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	600 quinquies	300	800	12	24	Articolo 600-ter (Delitto contro la personalità individuale) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abito o autorita, costringe taluno a compiere o stare in atti sessuali e punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 1) abbuando delle condizioni di infera salute o corporea della persona offesa al momento del fatto; 2) avendo in ragione la persona offesa per essere il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minacce gravita la pena e diminuita in misura non eccedente il due terzi. Articolo 600-quater codice penale (delitti commessi con minorenni) Soggetta alla pena stabilita nell'articolo 600-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persone che, al momento del fatto, Art. 603-bis.1 (Circostanze attenuanti) - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'autore delittuoso sia punito o sminogato dall'ordine ovvero aiuta volontariamente l'autore o presta il proprio domicilio nella abitazione di prova disposta per l'istituzione o la cattura del colpevole o per il ricambio delle norme e dalla legge. Nei casi di dichiarazioni false o inesatte si applicano le disposizioni dell'articolo 18-sexies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 82. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 603-bis.1, Art. 603-bis.2 (Corrisca obbligato). In caso di condanna è applicabile della pena in infera della parte di pena dell'articolo del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligato, salvo i delitti della persona offesa alle resistenze e al ricambio del delitto, la corone delle cose che, secrete o sono destinate, a commettere il reato e delle cose che ne sono prezzo, prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove esse non sia possibile è disposto la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indistintamente e per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.
(Tratta di persona) E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, oppure una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di infera fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che si è essa ha	210-quinquies (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	601	400	1000	12	24	
(Acquisto e alienazione di schiavi) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	210-quinquies (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5)	24/08/2003	c.p.	602	400	1000	12	24	Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinata al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. (Detti fatti sono commessi mediante violenza o minaccia se applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Al fine del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'orario di lavoro, alle ferie.	210-quinquies-comma 1, lettera a (Delitto contro la personalità individuale) (articolo aggiunto dalla L. 199/16, art. 1)	04/11/2016	c.p.	603-bis	400	1000	12	24	
(Associazione per delinquenza) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promouono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per sei anni, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi dell'associazione sono puniti con la reclusione da otto a dodici anni. Se gli associati concorrono in armi le pene sono aumentate di un terzo. Se il fatto è commesso da cinque a dodici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a dodici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo.	Reati Transnazionali (Legge 10 marzo 2006, n. 146, art. 2)	12/04/2006	c.p.	416	400	1000	3	24	



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALI	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per il solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finalizzate a tutto o in parte con il profitto, il prodotto o il profitto di delitti, le (Associazioni per delinquere finalizzate ai contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per il solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo. In entrambi i casi previsti dal comma 2, l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena prevista dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono detratte da un terzo alla metà nei confronti. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuovono, costituiscono, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per il solo con la reclusione non inferiore a dieci anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dette affiliai di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma 1 e 2, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. La pena prevista dal comma 1 e 2 è solo detratte della metà a due terzi per chi si è efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse destinate per la commissione dei delitti. 8. Quando in luogo di delitti è richiamato il reato previsto dall'articolo 162 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	416bis	400	1000	3	24
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuovono, costituiscono, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per il solo con la reclusione non inferiore a dieci anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dette affiliai di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma 1 e 2, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. La pena prevista dal comma 1 e 2 è solo detratte della metà a due terzi per chi si è efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse destinate per la commissione dei delitti. 8. Quando in luogo di delitti è richiamato il reato previsto dall'articolo 162 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 43/73	291 quater	400	1000	3	24
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale di altri stranieri, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. La pena di cui al comma 1 e 3 è aumentata se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; e c) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi intermeditari di natura privata. 4. Chi commette i delitti di cui al presente articolo è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 5. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero inganando l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento, la pena dell'articolo 1 è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis). 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 euro per ogni persona chi, al fine di trarre un ingiusto profitto, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	D.Lgs. 286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 comma 3, 3bis, 2ter e 5	200	1000	3	24
(Inadempimento a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rispondere davanti alla autorità giudiziaria dichiarata utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	377bis	100	500		
(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta l'autore a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16.000. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	378	100	500		
(Abuso di informazioni privilegiate) 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquisita, venuti o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzati da informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, c) ricompra o induce altri, sulla base di esse, al compimento di alcune delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose conosciute da lui o del medesimo comma 1. 3. Il delitto può assumere la multa fino a triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'esito del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari i cui prezzi o valori dipendono dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come mercato regolamentato di quote di emissione, la sanzione pecuniaria è quella (Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate e altri artifici circostanzialmente idonei a procurare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 1 bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità ai prezzi di mercato ammessi, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione Illecito amministrativo Descrizione reato (Falsificazione di documenti) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1. Il soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286, e successive modificazioni; 2. Il soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la	25sexes (Reati di abuso di informazioni privilegiate) (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 42, art. 9)	12/05/2008	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 1 della L.62/05)	184	400	1000		
(Falsificazione di documenti) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1. Il soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286, e successive modificazioni; 2. Il soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la	25sexes (Reati di abuso di informazioni privilegiate) (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 42, art. 9)	12/05/2008	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 1 della L.62/05)	185	400	1000		
(Falsificazione di documenti) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1. Il soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286, e successive modificazioni; 2. Il soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la	25sexes (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antiterroristiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) (Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 1 e modificato dal Dlg 81/08)	25/08/2007	c.p.	589	1000	1000	3	12

La pena personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebitamento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se il fatto produce il gravissimo, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda fatto insanabile, ovvero la perdita di un arto o di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) deformazione, ovvero lo strigo permanente del viso;

Se in seguito alla commissione del fatto ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto

Si applica per le seguenti tipologie di aziende (modificato dalla Legge 12307 e modificato dal Dlg 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2):

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'ergastolo da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
 - a) dall'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) in aziende di cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, immissione smaltimento e bonifica di amianto;
 - c) per le attività disciplinate dal Titolo V caratterizzate dalla compressione di gas e impresse e da attività previste di lavoro non superiore a 200 uomini-giorno.

Articolo 983 codice penale (Circostanze aggravanti)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebitamento permanente di un senso o di un organo;
- 3) se il fatto produce il gravissimo, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda fatto insanabile, ovvero la perdita di un arto o di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) deformazione, ovvero lo strigo permanente del viso;

Se in seguito alla commissione del fatto ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto

Si applica per le seguenti tipologie di aziende (modificato dalla Legge 12307 e modificato dal Dlg 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2):

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'ergastolo da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
 - a) dall'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) in aziende di cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, immissione smaltimento e bonifica di amianto;
 - c) per le attività disciplinate dal Titolo V caratterizzate dalla compressione di gas e impresse e da attività previste di lavoro non superiore a 200 uomini-giorno.



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	
<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare ai tre anni.</p> <p>(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se il fatto di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.500,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se il fatto di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare di anni cinque.</p>		25/08/2007	c.p.	589	250	500	3	12	Si applica, fatti salvi i casi di cui sopra
<p>(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrattiene nel farle acquistare, occultare od occulta il profitto derivante da un delitto o da un reato o la multa da € 516,00 a € 10.320,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero furto aggravato ai sensi dell'articolo 629, primo comma, n. 1 bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni o della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenacità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>		29/12/2007	c.p.	648	200	800	3	24	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12012006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<p>(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da occultare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		29/12/2007	c.p.	648bis	200	800	3	24	
<p>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		29/12/2007	c.p.	648ter	400	1000	3	24	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12012006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<p>(Autofotocollaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da occultare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si è efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenza ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>(Incontro utilizzo e rinascimazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abbia il prelievo di denaro contante e affiliazione di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquista tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di concorso o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la pena è aumentata di un terzo.</p> <p>(Frode informatica aggravata dall'installazione di un virus informatico o di valore economico o di valore virtuale) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>(Distruzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, procura, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti o programmati per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle</p>		01/10/2015	c.p.	648bis-1	200	800	3	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
<p>(Incontro utilizzo e rinascimazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abbia il prelievo di denaro contante e affiliazione di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquista tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di concorso o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la pena è aumentata di un terzo.</p> <p>(Frode informatica aggravata dall'installazione di un virus informatico o di valore economico o di valore virtuale) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>(Distruzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, procura, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti o programmati per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle</p>		08/11/2021	cp	493-ter	300	800	12	60	
<p>(Incontro utilizzo e rinascimazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abbia il prelievo di denaro contante e affiliazione di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquista tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di concorso o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la pena è aumentata di un terzo.</p> <p>(Frode informatica aggravata dall'installazione di un virus informatico o di valore economico o di valore virtuale) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>(Distruzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, procura, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti o programmati per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle</p>		08/11/2021	cp	640-ter			6	36	
<p>(Incontro utilizzo e rinascimazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abbia il prelievo di denaro contante e affiliazione di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquista tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di concorso o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la pena è aumentata di un terzo.</p> <p>(Frode informatica aggravata dall'installazione di un virus informatico o di valore economico o di valore virtuale) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>(Distruzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, procura, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti o programmati per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle</p>		08/11/2021	cp	493-quater			3	24	



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	REF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	
<p>ARTICOLO 171 F. 633141 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter e punito con la multa da € 51.00 a € 2.000,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trasmette, rende pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico; o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari protetti all'estero contrariamente alle leggi italiane;</p> <p>a bis) mette a disposizione del pubblico, immettereola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali insieme nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge:</p> <p>di riprodurre un numero di esemplari o eseguire o rappresentare un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>f) in violazione dell'articolo 73 ristampa su filo o per radio o regista in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o i ritrasmissioni radiofoniche o televisive o i dischi fonografici o altri apparecchi nobelmente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'effettuazione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena e della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora nei reati offesa all'ordine od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 4.164,00.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Chiunque, in qualsiasi forma, pubblica, con qualsiasi mezzo, protetto o non, opera, parte o commo di essa:</p> <p>Articolo 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è sottogto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a realizzare la riproduzione o la trasmissione di dati o di programmi applicativi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel merito a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è sottogto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da euro 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro o abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata a circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, protetti in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, la ascolta in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) si detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, protetta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente dati di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'adozione di contrassegni o parti della Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, utilizzatore, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano il prevalente finalità di tipo commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che risultano, a seguito della attuazione delle misure medesime conseguentemente a iniziative volutarate per titoli dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o classificazione.</p> <p>ART. 171 SEPTIES 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: ai ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione Illecito amministrativo Descrizione reato comunicato alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione (dall'incasso alla univoca identificazione dei supporti medesimi, b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.</p>									
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 120102006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 bis	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 120102006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 ter	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 120102006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 septies	100	500	3	12	Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 octies	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 120102006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		15/08/2009	c.p.	377 bis	100	500			Z)denote (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
		16/08/2011	c.p.	727 bis	100	250			Z)denote (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta" è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'arresto fino a € 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
		16/08/2011	c.p.	730 bis	150	250			Z)denote (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto" è punito con l'arresto o con l'ammenda non superiore al 10% del valore di conservazione, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda non superiore a € 3.000 euro. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona è classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
(Scarichi sul suolo) 1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scarichi di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita', a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati al fine delle regioni di sensi dell'articolo 101, comma 2. Sono affermazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione in miniere o cave o delle acque pomate nel corso di operativi lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico; 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	200	300	3	6
(Scarichi in reti fognarie) 1. Ferme restando l'irrevocabilita' dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto o, limitatamente ai parametri di cui alla voce 2 della Tabella 3 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'autorità d'impianto competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto delle discipline degli scarichi di acque reflue urbane definite ai sensi dell'articolo 101, comma 1 e 2.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	107				
(Scarichi di sostanze pericolose) ...[comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	108				
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continua ad effettuare o mantenere degli scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è differenziata da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformita' di prescrizioni) Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2 Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in violazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte II del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3/A del presente decreto, oltre i valori limite fissati nell'articolo 5, alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti di emissione fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni o con l'ammenda da 100 euro a 20.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per i parametri di cui all'articolo 5, alla parte terza del presente decreto, la pena è differenziata da sei mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2 Comma 1 (Secondo periodo) Chi, dopo aver aperto, o anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma, (omissis)	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osserva i disegni di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6
(Scarico di navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque dei porti di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e nell'atto dell'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere nei rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250		
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose; 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentano la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risultino accresciuti.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250		
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione e comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemillesettecento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250		
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione e comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemillesettecento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250		
(Disciplina non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Primo periodo) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemillesettecento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da due duemillesettecento euro a ventiseimila euro, se il sito della discarica è destinato, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 644 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica, salva la possibilità dell'abbandono o del compromesso di reato, fino agli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250		
(Disciplina non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Secondo periodo) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemillesettecento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da due duemillesettecento euro a ventiseimila euro, se il sito della discarica è destinato, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 644 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica, salva la possibilità dell'abbandono o del compromesso di reato, fino agli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250		
(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso i luoghi di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duecentocinquante euro a ventimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquante euro a ventimila euro a quanti/di cui/quantore euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250		
(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio e punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duecentocinquante euro a ventimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, è trasgressore e punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventimila euro.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250		
(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquecentocinquante euro a cinquantamila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250		
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilaseicento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250		
(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 11 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del caso regolamento in violazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) 3), e) o i d), del regolamento stesso e punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventimila euro o con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1	150	250		
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con (o) operazioni e attraverso l'adempimento di mezzi e attività contrarie organizzate, come: riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da sei a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	c.p.	452 quaterdecies	300	500	3	6
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	c.p.	452 quaterdecies	400	800	3	6
(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250		
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo o successive modificazioni: a) importa, esporta o risporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione, del 28 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i prodotti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificati rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa trasportare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250		Se ferite o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'inferiorazione definitiva dall'esercizio dell'attività.
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 2 - In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250		Se ferite o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'inferiorazione definitiva dall'esercizio dell'attività.
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo o successive modificazioni: a) importa, esporta o risporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250		
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 4 - Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157) è punito a chiunque detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatiche ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituisca più grave reato per il fatto stesso (licenza) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250		



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)			
(Discipline dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) (comma 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafi 1, lettere a), c), d), e) ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze false o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	36e, c. 1	100	500	In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.		
(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nel caso più grave, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 548/93	3, c. 7	150	250	In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.		
(Equipaggio colposo provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecentocinquanta a trecento quote (comma 2).	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 202/07	8, c. 1 e 2	150	300	3	6	
(Equipaggio colposo provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecentocinquanta a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c. 1	100	250	3	6	Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
(Equipaggio colposo provocato da navi) 2/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecentocinquanta a trecento quote (comma 2). 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'arresto è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c. 2	150	250	3	6	In realtà nel testo del Dgs 121/11 c'è un errore, perché il comma di riferimento dell'art. 3 della Legge 548/93 è il 7 e non il 6
(Disastro Ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	25undecies, comma 1, lett. b) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tt. VI - bis)	452 quater	400	800	3	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	25undecies, comma 1, lett. b) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tt. VI - bis)	452 quinquies	200	500			
(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	25undecies, comma 1, lett. b) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tt. VI - bis)	452 octies	300	1000			
(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con l'ammenda da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente acquires, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	25undecies, comma 1, lett. b) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tt. VI - bis)	452 sexies	250	600			
(Impiego di lavoratori irregolari) Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	25undecies (Impiego di cittadini irregolari) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012)	09/08/2012	Dlgs 29 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22, c. 12bis	100	200			La sanzione è stata così raddoppiata dal 1201/2006 della L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)		
<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Art. 12</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza legale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza legale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza legale; d) il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli attori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materia esplosiva.</p> <p>3-bis. Se il fatto e' di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena e' prevista e' aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero ripetutamente l'ingresso di minori di maggiore in attivita' illecite al fine di favorire lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p>	256undecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017)	17/10/2017		400	1000	12		
<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Art. 12</p> <p>5. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, e' salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a tre trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata di un terzo alla meta'.</p>	256duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161)	19/11/2017		100	200	12		
<p>(Razzismo e Xenofobia)</p> <p>Art. 3 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche al fine dell'affermazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>3. E' vietata ogni organizzazione o associazione di tipo razziale, etnico, nazionale o religioso, che si propone lo scopo di discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alle loro attivita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per coo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e' finalizzata e' commessa in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o del crimine di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. (1)</p> <p>Se il reato o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1.</p>	25terdecies (Razzismo e Xenofobia) Articolo introdotto dall'art. 5, comma 2, della c.d. Legge Europea 2011/2017 n° 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017	06/04/2018	c.p.	art. 604 ter	200	800	12	24
<p>(Art. 4 - Frode in competizioni sportive)</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per il movimento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la proposta.</p> <p>3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui al comma 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa di euro 10.000 a euro 100.000.</p>	25quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) Articolo introdotto dall'art. 4 della Legge 3 Maggio, 2019, n. 39, pubblicata in data 16/05/2019	17/05/2019		Legge 13 Dicembre 1989, n.401 art. 1-4	100	500	12	24
<p>(Art. 4 - Esercizio abusivo di attivita' di gioco o di scommessa)</p> <p>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi commette organizzazione scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti e dall'Unione italiana per il movimento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione o pubblica scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'arresto non inferiore a tre mesi. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotteria o di analoga manifestazione di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accoppiamento delle relative vendite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e riceve a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco pubblico o clandestino dall'Azienda delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorche' titolare della concessione, e' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, provvede di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: (1)</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>	25quinqüedecies (Reati tributari) Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 1.	100	500	3	24
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 2° bis. Chi, avvalendosi degli elementi passivi fittizi e' infornare a euro contabili, si applica la reclusione da sei mesi a sei anni.</p>	25quinqüedecies (Reati tributari) Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2, co. 2 bis	100	400	3	24
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1°. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (12)</p>	25quinqüedecies (Reati tributari) Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	3	100	500	3	24
<p>(Dichiarazione infedele) 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi passivi contraffatti, inesistenti, o comunque indicate di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a € 2.000.000,00.</p>	25quinqüedecies (Reati tributari) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	4	100	300	3	24
<p>(Art. 4-bis Frode in competizioni sportive)</p> <p>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per il movimento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di euro 1.000 a euro 4.000.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la proposta.</p> <p>3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui al comma 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa di euro 10.000 a euro 100.000.</p>	25quinqüedecies (Reati tributari) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	30/07/2020	D. Lgs. 74/2000	5	100	400	3	24



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Emisione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti 1. È punto con la recitazione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evazione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	25quiesdecies (Reati tributari)	24/12/2019	8	500	3	24
Emisione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti 2-bis. Se l'imputo non risponde al vero indicato nelle fatture e nei documenti, per periodo d'imposta, è infondata e a euro centomila, si applica la recitazione da un anno e sei mesi a sei anni. Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	25quiesdecies (Reati tributari)	24/12/2019	8	1	400	3
Occultamento o distorsione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punto con la recitazione da tre a sette anni chiunque, al fine di rendere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evazione a terzi, occulta o distorce in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligato la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Debita compensazione 1. È punto con la recitazione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. 2. È punto con la recitazione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. Restrizione fraudolenta al pagamento di imposte 1. È punto con la recitazione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarre al pagamento del reddito o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, altera simulatamente o come atti fraudolenti sul proprio o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Si formano delle imposte, sanzioni ed interessi a superiore ad euro diecimila si applica la recitazione da un anno e sei anni. Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	25quiesdecies (Reati tributari)	24/12/2019	10	1	400	3
Restrizione fraudolenta al pagamento di imposte 1. È punto con la recitazione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarre al pagamento del reddito o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, altera simulatamente o come atti fraudolenti sul proprio o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Si formano delle imposte, sanzioni ed interessi a superiore ad euro diecimila si applica la recitazione da un anno e sei anni. 2. È punto con la recitazione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Si formano di cui al periodo precedente in superiore ad euro diecimila si applica la recitazione da un anno e sei anni. Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	25quiesdecies (Reati tributari)	30/07/2020	10-qualer	100	400	3
Contrabbando nel movimento delle merci all'interno dei confini di terra e gli spazi doganali È punto con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduca merci estere, attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) sorprenda con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) esporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 102; e) porti fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) deservi merci estere, quando ricorrono le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per i delitti contrabbando. Art. introdotto dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019	25sestdecies (Contrabbando)	30/07/2020	DPR 43/1973	282	100	200
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine È punto con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nel bacino di Portofino, merci estere senza presentare ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102, b) che senza il permesso delle dogane, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punto chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	25sestdecies (Contrabbando)	30/07/2020	DPR 43/1973	283	100	200
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci È punto con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso delle dogane, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite a norma dell'art. 16, salvo i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere e le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in scialba del territorio doganale su nave di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per il fisco di provvide di bordo. Con la stessa pena è punto chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	25sestdecies (Contrabbando)	30/07/2020	DPR 43/1973	284	100	200
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea È punto con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto è prescritto, b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che esporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punto chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraddette si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardano la materia doganale. Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	25sestdecies (Contrabbando)	30/07/2020	DPR 43/1973	285	100	200
Contrabbando nelle zone extra-doganali È punto con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduca merci estere, attraverso il confine di terra, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) sorprenda con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) esporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 102; e) porti fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) deservi merci estere, quando ricorrono le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per i delitti contrabbando. Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	25sestdecies (Contrabbando)	30/07/2020	DPR 43/1973	286	100	200
Contrabbando per imballaggio di merci importate con agevolazioni doganali È punto con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere, attraverso il confine di terra, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) sorprenda con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) esporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 102; e) porti fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) deservi merci estere, quando ricorrono le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per i delitti contrabbando. Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	25sestdecies (Contrabbando)	30/07/2020	DPR 43/1973	287	100	200
Contrabbando nei depositi doganali È punto con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere, attraverso il confine di terra, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) sorprenda con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) esporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 102; e) porti fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) deservi merci estere, quando ricorrono le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per i delitti contrabbando. Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	25sestdecies (Contrabbando)	30/07/2020	DPR 43/1973	288	100	200
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione È punto con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sottobordo spedite in cabotaggio od in circolazione. Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	25sestdecies (Contrabbando)	30/07/2020	DPR 43/1973	289	100	200
Contrabbando nell'importazione di merci ammesse a restituzione di diritti Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabilita per l'importazione delle materie prime respigate nella fabbricazione di merci nazionali che è esportato, è punto con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi. Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	25sestdecies (Contrabbando)	30/07/2020	DPR 43/1973	290	100	200



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALI	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Contrabbando all'importazione od esportazione temporanea. Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di reimportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di dritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni antiscosse ovvero usa altri mezzi fraudolenti e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei dritti dovuti o che tentava di evadere.	25sestodecies (Contrabbando) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	3007/2020	DPR 43/1973	291	100	200	3	24
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Modificato da Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1956, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.	25sestodecies (Contrabbando) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	3007/2020	DPR 43/1973	291bis	100	200	3	24
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Modificato da Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'imputato del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accetti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto e' commesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita'; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, lo scacco, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Stasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993 n. 328 e che comunque non e' stata ratificata e modificata; convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle circostanze aggravanti.	25sestodecies (Contrabbando) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	3007/2020	DPR 43/1973	291ter	100	200	3	24
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Modificato da Legge del 19/03/2001 n. 92 Articolo 1 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ogni volta, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se frangono degli associati o' di dieci o piu'. 4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, disaccoppiandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando o facilitando i giudicati di polizia o i giudici giudiziari nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cultura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per il commesso delitto.	25sestodecies (Contrabbando) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	3007/2020	DPR 43/1973	291quater	100	200	3	24
Altri casi di contrabbando. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei dritti di confine dovuti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i dritti inadempiti.	25sestodecies (Contrabbando) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	3007/2020	DPR 43/1973	292	100	200	3	24
Equiparazione del delitto tentato a quello consumato. Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.	25sestodecies (Contrabbando) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	3007/2020	DPR 43/1973	293	100	200	3	24
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato. Modificato da Legge del 24/11/1981 n. 658 Articolo 113 Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siano potute accertare, in tutto o in parte, la qualita', la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionata si applica la multa fino a euro 516 (da 1.000.000). In ogni caso, la pena non puo' essere inferiore al doppio dei dritti dovuti sulla quantita' di merce che sia stata possibile accertare.	25sestodecies (Contrabbando) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	3007/2020	DPR 43/1973	294	100	200	3	24
Circostanze aggravanti del contrabbando. Modificato da Legge del 29/06/2000 n. 303 Articolo 7 Per i delitti previsti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i dritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni, al quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tra o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'ammontare dei dritti di confine dovuti e' maggiore di lire novemila milioni e ottocentomila.	25sestodecies (Contrabbando) Art. introdotto da D.Lgs. 75/2020	3007/2020	DPR 43/1973	295	100	200	3	24
Furto di beni culturali. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 e se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.	art. 518-bis				400	900		
Appropriazione indebita di beni culturali. Chiunque, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, l' possesso o il possesso in parte con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.	art. 518-ter				200	500		
Ricettazione di beni culturali. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intermette nell'acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e' estensione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' relativa a tale delitto.	art. 518-quater				400	900		
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulto una scrittura privata vera, in violazione di beni culturali mobili, al fine di farne apparire la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.	art. 518-otties				400	900	24	48



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev 03 del 29/04/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 2) identico; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.				art. 518-novies	100	400		
Esportazione illecita di beni culturali Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinques, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, per procura dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 250 a euro 5.165.	518-sexiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) Art. introdotto dalla legge n. 22	09/03/2022	D. Lgs. n. 42/2004	art. 518-decies	200	500		
Illeciti e esportazioni illecite di beni culturali. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non ha menzato nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanea, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comporre al completo uffici di esportazione; ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.				art. 518-undecies	200	500		
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento o uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Chiunque distringe, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inestricabili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero deturpa beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudica per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi e all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.				art. 518-duodecies	300	700		
Contraffazione di opere d'arte. È punito con la reclusione da una a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, pubblica opere od oggetti indicati al numero 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, appostione di timbri e etichette e con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati al numero 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.				art. 518-quadecies	300	700		
Riciclaggio di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non coperto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, è punito con la reclusione da cinque a settantadue anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è individuabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita al tale delitto.	art. 25-undeciesdecies (Riciclaggio di beni culturali e conversione o occultamento di beni culturali e paesaggistici) Art. introdotto dalla legge n. 22	09/03/2022	D. Lgs. n. 42/2004	art. 518-sexies	500	1000	60	
Reputazione a saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio avverti ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e punito con la reclusione da dieci a sedici anni.				art. 518-terdecies	500	1000	120	192